



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'attribuzione di un sussidio per l'acquisto di biciclette elettriche del 9 marzo 2020

Il Municipio di Caslano, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione alla protezione dell'ambiente e dell'aria e nell'intento di promuovere l'acquisto di biciclette elettriche visti:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);

richiamati gli articoli:

- 192 della Legge Organica Comunale;
- 44 del Regolamento di applicazione delle Legge Organica Comunale;
- 70 del Regolamento comunale di Caslano.

O r d i n a:

- Art. 1**
Scopo
- La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Caslano e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.
- Art. 2**
Beneficiari
- 1) Le persone fisiche maggiorenni (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B e C) domiciliate a Caslano da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda.
 - 2) Le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Caslano da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda, per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.
- Art. 3**
Contributo finanziario
- 1) Il sussidio ammonta al 20% del costo (IVA compresa) della bicicletta, ritenuto un contributo massimo di fr. 400.00. Ogni anno è messo a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite, la concessione di sussidi cessa con un semplice avviso all'utenza.
 - 2) L'importo annuo massimo dei sussidi erogati è fissato in fr. 5'000.00.
- Art. 4**
Condizioni del sussidio
- 1) Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:
 - a) la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
 - b) il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo e-bike Ticino online (www.ebiketicino.ch);
 - c) il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
 - d) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte comunali, tributi comunali, multe, ecc. cresciuti in giudicato).
 - 2) Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.
 - 3) Il sussidio indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 5
Cambio di
detentore

- 1) Il richiedente non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto.
- 2) Valgono le seguenti condizioni:
 - vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
 - vendita dopo un anno: restituzione 2/3 sussidio;
 - vendita dopo due anni: restituzione 1/3 sussidio.

Art. 6
Procedura

- 1) La domanda di sussidio deve essere inoltrata al Comune di Caslano tramite l'apposito formulario, ottenibile presso tutti gli sportelli comunali o scaricabile dal sito internet del Comune (www.caslano.ch) unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- 2) La domanda di sussidio deve essere presentata entro due mesi dall'acquisto.
- 3) Se la richiesta soddisfa le condizioni e nei limiti del credito disponibile, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario del richiedente. Non sono previsti rimborsi a contanti.
- 4) Il diniego all'attribuzione del sussidio viene comunicato per iscritto al richiedente.

Art. 7
Competenza

- 1) Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.
- 2) Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 8
Biciclette
d'occasione

Le biciclette acquistate prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, non danno diritto al sussidio di cui all'art. 3, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

Art. 9
Casi particolari

Il Municipio è competente nell'esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 10
Termini di
ricorso

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

Art. 11
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: E. Taiana
Il Segretario: f. Casanova



Caslano, 26 marzo 2020

Esposto agli albi comunali nel periodo dal 27 marzo 2020 al 28 aprile 2020